

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/C
(2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 21 luglio 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio, - Presidente; Mastrandrea Dr. Gerardo, Cerini Dr. Francesco, Deroma Avv. Serapio, Ricciardi Avv. Edilberto.- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. APPELLO DELL'A.S.C. ALEXANDER VILLASOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALEXANDER VILLASOR/AUDAX SANLURI DEL 18.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 32 del 2.3.2006)

2. APPELLO DELL'A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PINCELI EDUARDO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 12.5.2006)

3. APPELLO DELL'A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEDITERRANEA CARBONIA/AUDAX SANLURI DEL 18.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. 46 dell' 1.6.2006)

4. APPELLO DELL'A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. KARALIS CALCIO A 5/AUDAX SANLURI DELL'1.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. 46 dell' 1.6.2006)

Nella riunione del 21.7.2004 sono stati posti in delibera i quattro reclami dettagliatamente indicati in epigrafe. La C.A.F., ritenuta la loro connessione, ha ravvisato preliminarmente la necessità di doverli riunire per deciderli in un unico contesto e rendere in tal maniera omogenea e coerente la decisione finale.

In linea di mero fatto, la vicenda può essere riassunta nei termini che seguono.

A) In seguito alla partita 18.2.2006 A.S.C. Alexander Villasor/Audax Sanluri del Campionato Calcio a Cinque Regione Sardegna la A.S.C. Alexander Villasor proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare deducendo l'impiego irregolare nella squadra avversaria di tre calciatori provenienti da federazione estera e privi di relativo transfert.

B) Con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 32 del Comitato Regionale Sardegna, la Commissione Disciplinare sul presupposto che i calciatori oggetto del reclamo fossero cittadini italiani e come tali, ai fini interni, dovessero essere considerati equiparati, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani, respingeva il proposto reclamo, valutando implicitamente che non ricorressero i presupposti per rendere necessario il transfert.

C) Avverso il provvedimento reiettivo della Commissione Disciplinare la A.S.C. Alexander Villasor proponeva reclamo alla C.A.F., che, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 32 in data 2.3.2006, disponeva la remissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine alla regolarità del tesseramento dei calciatori Pinceli, Da Silva e Forssetto.

D) La Commissione Tesseramenti investita come innanzi della decisione, previo espletamento di opportuna istruttoria, nella riunione in data 11.5.2006 (Com. Uff. n. 26/D) dichiarava la nullità del tesseramento del calciatore Eduardo Pinceli e la regolarità del tesseramento dei calciatori Arthur Achete Forssetto e Marcelo Gubolin Da Silva.

E) Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti proponeva reclamo innanzi alla C.A.F. la A.S. Audax Sanluri, deducendo: in via preliminare, anche la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 40 comma 10 capoverso 2, oltre a quella di cui al capoverso 1; in via principale la regolarità del tesseramento; in via subordinata la scusabilità dell'errore eventualmente riconosciuto e compiuto incolpevolmente dalla società.

F) Nelle more del descritto giudizio, anche la A.P. Mediterranea, in relazione alla gara 18.3.2006 disputata con la Audax Sanluri deducendo l'impiego da parte di quest'ultima di calciatori irregolarmente tesserati (Pinceli, Da Silva, Forssetto e Dos Santos), proponeva reclamo e la Commissione Disciplinare, prendendo atto della decisione della Commissione Tesseramenti in data 12.5.2006, nella riunione del 30.5.2006, accoglieva il proposto reclamo, ed avverso il detto provvedimento di accoglimento proponeva reclamo alla C.A.F. la Audax Sanluri.

G) Situazione identica e quella descritta nel punto precedente accadeva anche in ordine alla partita A.S.C. Alexander Villasor/A.S.D. Karalis, disputata in data 1.4.2006. La A.S.D. Karalis, deducente l'impiego dalla squadra avversaria di calciatori irregolarmente tesserati, proponeva tempestivo reclamo e la Commissione Disciplinare, sulla base della precedente decisione adottata in data 12.5.2006 dalla Commissione Tesseramenti, nella seduta del 30.5.2006 lo accoglieva infliggendo alla Audax Sanluri la perdita della gara con il punteggio di 0-6. Avverso il detto ultimo provvedimento proponeva formale e tempestivo reclamo alla C.A.F. la A.S. Audax Sanluri.

Riassunti come sopra i fatti e tutto il pregresso contenzioso, in ordine logico, deve essere prioritariamente deciso il reclamo della Audax Sanluri Calcio a Cinque avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Eduardo Pinceli (Reclamo n. 2 dell'epigrafe). In merito, la C.A.F. non ritiene di doversi discostare dalla decisione della Commissione Tesseramenti, che appare sorretta da giusta logica ed esauriente motivazione.

Quanto sottoposto all'attenzione della C.A.F. attiene invero all'aspetto meramente interpretativo della norma. Si tratta di vagliare se le condizioni di cui all'art. 40 comma 10 delle N.O.I.F debbano coesistere tutte contemporaneamente per configurare l'ipotesi che non sia necessario il transfert, ovvero, sia sufficiente che ne ricorra una sola. In definitiva, debbesi accertare in via ermeneutica se il legislatore sportivo abbia congiunto tutte le ipotesi con una "e", ovvero, con una "o". Dal testo letterale della norma si ricava che l'ultima condizione è preceduta dalla congiunzione "e", e ciò fa presupporre, nella volontà del legislatore sportivo che la medesima congiunzione sia stata meramente sottintesa nelle condizioni precedenti. In siffatta situazione, debbesi affermare che può essere superata la necessità del transfert per calciatori provenienti da federazione estera, ove ricorrano contemporaneamente, non potendosene escludere alcuna, tutte le condizioni previste dalla norma in esame, vale a dire: **a)** il calciatore deve aver mantenuto la cittadinanza italiana; **b)** deve essere figlio di cittadini italiani nati in Italia; **c)** deve avere la residenza stabile in Italia; **d)** non deve essere stato convocato per squadre nazionali o rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana.

L'interpretazione della indefettibile sussistenza contemporanea di tutti i requisiti di cui al secondo paragrafo del decimo comma, obbliga peraltro il calciatore a comprovare documentalmente le condizioni innanzi elencate sub **a b e c**, ed in pari tempo, a dichiarare sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di quanto sub **d**. Le dette condizioni, come rilevato la Commissione Disciplinare, certamente non sussistono per il calciatore Pinceli. Lo stesso infatti, non ricorrendo l'ipotesi dell'art. 40 comma 6 delle N.O.I.F e non potendo beneficiare della normativa più favorevole dell'art. 40 comma 10, poteva essere tesserato solo ove munito di transfert internazionale, ed essendone sfornito risulta del tutto irregolare il suo tesseramento.

Quanto dedotto comporta il rigetto del reclamo proposto della A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque, dovendosi quindi definitivamente statuire che la detta squadra, ha con certezza impiegato in gare ufficiali il calciatore Eduardo Pinceli in posizione irregolare.

L'accertamento della detta circostanza dispiega effetti diretti su tutti gli altri giudizi riuniti.

E' quindi fondato, e deve essere accolto, il reclamo proposto della A.S.C. Alexander Villasor che deduceva l'impiego di tre calciatori avversari irregolarmente tesserati essendo sufficiente un solo calciatore in posizione irregolare per dare fondamento alle doglianze mosse e la fattispecie, certamente per il calciatore Eduardo Pinceli risulta definitivamente acclarata.

Per le stesse motivazioni che rendono meritevole di accoglimento il reclamo della A.S.C. Alexander Villasor, devono essere rigettati i reclami proposti della A.S. Audax Sanluri Calcio in relazione alle partite disputate contro Mediterranea Carbonia in data 8.3.2006 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, Com. Uff. n. 46 dell'1.6.2006) e contro Karalis Calcio a Cinque (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, Com. Uff. n. 46 dell'1.6.2006).

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami 1), 2), 3) e 4):

- rigetta gli appelli dell'A.S. Audax Sanluri Calcio a 5 n. 2), 3) e 4);

- accoglie l'appello dell'A.S.C. Alexander Villasor n. 1) annullando l'impugnata delibera e, per l'effetto, infligge alla società Audax Sanluri Calcio a 5 la sanzione della perdita della gara Alexander Villasor/Audax Sanluri del 18.2.2006 per 0 – 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa all'appello n. 1) ed incamerarsi le restanti.

5. APPELLO DELL'A.S.D. REAL VENTIMIGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGARETTO 2003/REAL VENTIMIGLIA DEL 13.5.2006 – CAMPIONATO AMATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 56 del 25.5.2006)

In data 21.7.2006 si è riunita la Commissione d'Appello Federale per decidere il reclamo n. 400 presentato dalla A.S.D. Real Ventimiglia avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicato sul Com. Uff. n. 56 del 25.5.2006 riguardante la irregolare posizione dei calciatori Rosso Emiliano, nato il 13.9.1983 e D'Amico Giacomo, nato il 9.6.1984, relativamente alla gara per il titolo provinciale del Campionato Amatori Borgaretto 2003 – Real Ventimiglia del 13.5.2006.

La Commissione d'Appello Federale, preso atto della argomentazioni addotte, dichiara inammissibile il reclamo ex art. 40 comma 8 C.G.S. in quanto non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare per l'attività ricreativa ed amatoriale di cui all'art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 comma 8 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Real Ventimiglia di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELL'A.C.D. REAL GAZEBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO BIANCAVILLA/REAL GAZEBO DEL 21.5.2006 (Delibera Comitato Regionale Sicilia – Com.Uff. n. 51 dell'1.6.2006)

La A.C.D. Real Gazebo ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia resa nota con Comunicato Ufficiale n. 51 pubblicato l'1.6.2006 riguardante la gara Atletico Biancavilla/ Real Gazebo del 21.5.2006.

La Commissione d'Appello Federale, esaminato il reclamo e viste le motivazioni addotte, dichiara il reclamo inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d) C.G.S. in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F, dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto della A.C.D. Real Gazebo di Sant'Agata Li Battiati (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DEL CALCIATORE SAVOLDI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO 30.3.2008, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 352/C del 24.5.2006)

Con atto n. 30/06 in data 19.4.2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Luca Savoldi, tesserato al tempo per la società U.S. Pergocrema, il quale era risultato positivo per la presenza di benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 26.2.2006, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara Lecco-Pergocrema, valida per il Campionato di Serie C2, Girone A.

L'esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 31.3.2006 (Com. Uff. n. 276/C), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

L'atleta non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi e, ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 11.4.2006, ammetteva di aver fatto uso della droga in questione, rappresentando che in occasione di una serata trascorsa in un pub di Bergamo, una settimana prima del controllo, gli era stata offerta la possibilità di "sniffare" cocaina e di aver accettato anche per curiosità, trattandosi della sua prima esperienza.

L'atleta escludeva, altresì, di aver assunto tale sostanza al fine di migliorare o alterare le proprie prestazioni sportive, visto che tra l'altro era stato convocato in prima squadra come portiere di riserva solo perché il portiere titolare era stato squalificato per tre giornate e comunque avrebbe giocato, come poi è stato, il secondo portiere.

Tanto premesso in punto di fatto, con il menzionato atto di deferimento l'Ufficio di Procura Antidoping rilevava che nella specie si rinvenivano sufficienti elementi indicativi della responsabilità dell'atleta in ordine al fatto di doping contestatogli, stante la stessa ammissione del calciatore e che nessuna delle circostanze evidenziatesi anche in occasione dell'interrogatorio consentivano una riduzione di pena.

L'Ufficio sportivo requirente concludeva pertanto per l'applicazione della pena edittale della squalifica per anni due, ai sensi dell'art. 19.2 del Regolamento.

La Commissione Disciplinare, con la pronuncia avversata, in esito alla riunione del 19 maggio 2006, aderendo all'impostazione della Procura, deliberava di infliggere al calciatore la sanzione della squalifica per anni due, fino a tutto il 30 marzo 2008.

E questo, una volta ritenuto pacifico il fatto, affermando che le modalità dell'assunzione denotavano certamente una colpa o negligenza più che significativa, atteso che l'atleta, seppur piuttosto giovane, non poteva non conoscere i rischi cui si esponeva.

Avverso la prefata pronuncia ha interposto appello il calciatore, la cui difesa, nel chiedere una significativa riduzione di pena (ai sensi dell'art. 19.3 o, in subordine, applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 19.5.2), ha molto insistito sui seguenti aspetti:

- la giovane età del calciatore (classe 1988);
- la circostanza che non era un calciatore professionista a tutti gli effetti (essendo al tempo in forza alle giovanili del Pergocrema e solo estemporaneamente convocato come secondo portiere nella prima squadra);
- la mancanza di una colpa o negligenza significativa;
- la non finalizzazione dell'assunzione al miglioramento delle prestazioni sportive.

Il reclamo non può essere accolto.

Occorre sgombrare fin da subito il campo dal tema dell'applicabilità dell'art. 19.3 del Regolamento allora vigente, atteso che la cocaina non rientra tra le sostanze specifiche di cui all'apposita lista WADA e pertanto, contrariamente a quanto reclamato dalla difesa dell'istante, la violazione in argomento non può andare incontro al peculiare regime sanzionatorio per esse previsto.

Per il resto, occorre ancora una volta ribadire che l'impianto regolamentare in vigore non lascia più quei margini di apprezzamento discrezionale precedentemente previsti in capo alla Corte giudicante, ed in particolare non consente più di esercitare il potere atipico modificativo (in senso riduttivo) della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), punto III) del Regolamento Antidoping vigente fino al 31 dicembre 2003.

Sulla base del regime applicabile alla fattispecie *de qua* si è invece specificato, all'articolo 19.5, che l'annullamento o la riduzione della squalifica possono intervenire, infatti, solo per "circostanze realmente eccezionali" ed esclusivamente nei termini di seguito indicati dalle norme e per la sola irrogazione delle sanzioni (non al fine, dunque, di accertare se vi è stata o meno una violazione del Regolamento).

Si ha, così, che la sanzione della squalifica non debba applicarsi in caso di "nessuna colpa e negligenza" (art. 19.5.1), ovvero quando l'atleta dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, con l'avvertenza però che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo, per conseguire l'annullamento della sanzione, deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

La sanzione edittale può, invece, essere ridotta, ma in ogni caso "non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile" (quando questa è a vita il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni), in caso di assenza di colpa o negligenza "significativa" (art. 19.5.2), con onere probatorio sempre a carico dell'atleta ed anche qui con l'avvertenza che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo per conseguire la riduzione della sanzione deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo, nonché in caso di collaborazione fattiva dell'atleta stesso per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell'atleta e di altri (art. 19.5.3).

Ciò posto, alla stregua della rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l'Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro di metabolita di sostanza vietata nel campione biologico dell'incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall'attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate, od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l'applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Anche gli oneri probatori gravanti sull'atleta sono ben delineati.

Tanto premesso, gli elementi portati dall'atleta a supporto della propria strategia difensiva non conducono ad affermare l'assenza totale di colpa, atteso che lo svolgimento (pacifico) dei fatti ha comunque dimostrato un significativo grado di leggerezza da parte del Savoldi, che non può trovare efficace scusante nella giovane età del detto calciatore o nel suo status.

Anzi, lo stile di vita consono ad un atleta, nel caso di specie comunque maggiorenne, impone che il medesimo si tenga lontano da droghe e simili sostanze, perdipiù quando queste vengono assunte per motivi del tutto futili o "per fare nuove esperienze".

E le sanzioni, a volte, non possono abdicare dall'ineludibile aspetto di monito nei confronti di chi, molto giovane di età, si sta appena affacciando al mondo dei professionisti.

Né la piena ammissione dei fatti da parte del calciatore può assumere rilevanza decisiva ai fini dell'applicazione della misura sanzionatoria ridotta.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto del calciatore Savoldi Luca e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO DELL'A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.8.2006 INFLITTA AL SIG. PAOLO GAROFOLI; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2006 INFLITTA AL CALCIATORE SANTU THOMAS, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 42, COMMI 1 E 3 C.G.S. E 40, COMMA 3 N.O.I.F. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 56 del 9.6.2006)

Il Presidente del Comitato Regionale dell'Umbria - "vista la non accettazione della richiesta di deroga da parte del Settore Giovanile Scolastico Nazionale ed accertato che l'A.S.D. Narnese Calcio partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi ha tesserato, in data 10.3.2006 presso il Comitato Provinciale di Terni, per la corrente Stagione Sportiva, il Calciatore Santu Thomas nato il 16/06/1991 a Civitavecchia e residente in Via dei Fiori, 39 Civitavecchia - (Roma), senza averne diritto; ... che il suddetto calciatore, come sopra residente, non avendo compiuto il sedicesimo anno di età, poteva essere tesserato soltanto per società aventi sede nella regione in cui risiede con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra Regione confinante con quella di residenza e che pertanto così non essendo il tesseramento è stato dichiarato nullo dall'Ufficio competente; ... che ... l'A.S.D. Narnese Calcio ha illegittimamente utilizzato il calciatore Santu Thomas facendolo partecipare ad alcune gare pur non avendone titolo e diritto dal giorno del tesseramento fino ad oggi"- deferiva al Giudice Sportivo di II Grado, con provvedimento del 31.3.2006, "il signor Paolo Garofoli Presidente della società A.S.D. Narnese Calcio", nonché, "l'A.S.D. Narnese Calcio per rispondere il I° della violazione di cui agli articoli 42/c3 e 1 C.G.S. e dell'art. 40/c3 delle N.O.I.F per aver fatto partecipare, ad alcune gare del Campionato Regionale Giovanissimi il calciatore Santu Thomas in posizione irregolare ..., la II per la violazione commessa dal proprio Presidente".

Il Giudice Sportivo di Secondo Grado presso il Comitato Regionale dell'Umbria, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 56 del 9.6.2006, rilevava::

"che il signor Santu Thomas è stato tesserato dalla società A.S.D. Narnese Calcio in data 10.3.2006; che il signor Santu Thomas ha preso parte alle seguenti gare: Narnese Calcio/Voluntas Calcio Spoleto del 12.3.2006; Grifosantangelo/Narnese Calcio del 19.3.2006; Narnese Calcio/Cannara del 26.3.2006; Bastia Settore, Giovanile/Narnese Calcio del 29.3.2006; che in data 29.3.2006 il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale di Roma ha respinto la richiesta di tesseramento in deroga inoltrata dalla società"; aggiungeva, poi, che "il calciatore Santu Thomas non poteva essere tesserato dalla A.S.D. Narnese Calcio in quanto infrasedicenne residente in provincia di regione diversa da quella ove ha la sede la società e non confinante con questa; che

pertanto la A.S.D. Narnese Calcio ha violato l'art. 40, comma 3 N.O.I.F., che le argomentazioni difensive svolte dalla società non possono essere condivise, in quanto l'eventuale mancata conoscenza delle norme federali non può essere invocata".

Alla stregua di tali argomentazioni, detto Giudice deliberava di infliggere "alla società A.S.D. Narnese Calcio, ai sensi dell'art. 12, comma 8, C.G.S., la penalizzazione di quattro punti in classifica, corrispondenti ad un punto per ciascuna delle quattro gare alle quali ha partecipato, in posizione irregolare, il calciatore Santu Thomas; al Presidente della società A.S.D. Narnese Calcio, signor Paolo Garofoli, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 31.7.2006; al calciatore Santu Thomas la squalifica fino al 31.8.2006; alla società A.S.D. Narnese Calcio l'ammenda di € 100,00".

Avverso tale decisione la società A.S.D. Narnese proponeva gravame a questa Commissione, spedito il 16.6.2006, con cui chiedeva "che le sanzioni inflitte ... vengano revocate con tutte le ulteriori conseguenze", deducendo a fondamento della richiesta che "la Società reclamante ha regolarmente tesserato l'atleta in questione in quanto il tesseramento stesso è stato avallato dal Comitato Provinciale F.I.G.C. di Terni, che non solo ha vidimato il cartellino, ma al momento del tesseramento non ha rilevato alcuna irregolarità nello stesso" rafforzando il convincimento "di aver regolarmente tesserato per fa stagione in corso il giocatore Santu Thomas".

Dopo aver affermato che "lo stesso Comitato Provinciale della F.I.G.C. non ha posto nessun veto circa la regolarità del tesseramento e pertanto nessuna responsabilità di carattere disciplinare può essere attribuita alla reclamante società, che dal momento del consenso espresso dagli Organi preposti al controllo amministrativo della validità del tesseramento e del cartellino non hanno posto alcun veto o fatto alcuna obiezione" la società appellante ha aggiunto che "il Comitato Provinciale F.I.G.C. di Terni ha sicuramente omesso il suo controllo doveroso circa la richiesta di tesseramento e prima di avallare lo stesso avrebbe dovuto avvisare la scrivente società ... indotta in errore quantomeno per un comportamento omissivo da parte" del suddetto Comitato Provinciale.

Il gravame non è fondato e va rigettato.

L'art. 40 N.O.I.F., al comma terzo sancisce che "i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione".

All'uopo, va rilevato che, ai sensi della norma suindicata, il tesseramento del calciatore Thomas Santu è nullo in quanto effettuato da una società sportiva - A.S.D. Narnese - con sede legale in regione diversa da quella di residenza del calciatore (Lazio).

Né ricorre - nel caso di specie - l'ipotesi della residenza del calciatore in una provincia confinante con la regione Umbria, atteso che la provincia di Roma - ove risiede il calciatore - non è limitrofa a questa Regione.

Priva di pregio è, altresì, l'invocazione da parte della Società appellante, dell'*ignorantia legis*, certamente smentita in punto di fatto dalla richiesta di deroga, formulata dalla medesima società al Presidente Federale, proprio ai sensi del succitato art. 40 N.O.I.F., comma terzo, che oggi si sostiene essere non conosciuto.

Va, altresì, rilevato che l'omissione di controllo della sussistenza dei requisiti richiesti per il tesseramento del calciatore in questione, da parte del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Terni, non vale a sanare il vizio che rende il tesseramento *de quo* radicalmente nullo.

Per questi motivi, la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.S.D. Narnese Calcio di Narni (Terni), e dispone incamerarsi tassa reclamo.

9. APPELLO DELL’A.S.D. R11 LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI MAZZANTI GIAMMARCO E ROSATI ENRICO FINO AL 10.7.2007, AL CALCIATORE TEDDE GABRIELE FINO AL 10.10.2006 E DELL’AMMENDA DI €600,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54 del 28.6.2006)

La società A.S.D. R11 Latina, iscritta al Campionato Giovanissimi Provinciale della Regione Lazio, proponeva, in data 10.6.2006, reclamo al Giudice Sportivo di Secondo Grado, presso il Comitato Regionale del Lazio, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Latina, pubblicato nel Com. Uff. n. 39 dell’8.6.2006, con il quale - in relazione ai fatti avvenuti nel corso della partita finale del Campionato Prov.le Latina Giovanissimi disputata tra la Agora S. Rita e la ASD R11 Latina del 4.6.2006 - veniva inflitta a quest’ultima “la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; di comminare alla società A.S.D. R11 Latina la sanzione pecuniaria di € 600,00; di inibire fino al 10.11.2006 il signor Prezioso Rocco dirigente; di squalificare l’allenatore Montefusco Carlo fino al 10.2.2007; di squalificare il massaggiatore Mazzanti Andrea fino al 10.8.2006; di squalificare l’assistente di parte Tedde Fabio fino al 10.7.2006; di squalificare il calciatore Mazzanti Gianmarco fino al 10.6.2009; di squalificare il calciatore Rosati Enrico fino al 10.6.2009; di squalificare il calciatore Tedde Gabriele fino al 10.10.2006; di squalificare il calciatore Buono Iuri fino al 10.7.2006”.

Il Giudice Sportivo di Secondo Grado, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 54 del 28.6.2006, accoglieva, *in parte qua*, l’appello proposto dalla società A.S.D. R11 Latina, riducendo le squalifiche dei sigg.ri Prezioso Rocco e Mazzanti Andrea, nonché dei calciatori Gianmarco Mazzanti ed Enrico Rosati e confermando la prima decisione per la parte restante.

All’uopo, la società A.S.D. R11 Latina, con atto spedito il 6.7.2006, proponeva appello avverso tale decisione chiedendo, alla Commissione d’Appello Federale adita:

“1) una ulteriore riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Mazzanti Gianmarco e Rosati Enrico che, alla luce di quanto espresso dal Giudice di 2° Grado sulle palesi incoerenze e sulle improbabilità dei fatti realmente accaduti, rimangono estremamente pesanti e non commisurati a canoni di rieducazione, così come patrimonio del Settore Giovanile ...;

2) la riduzione della squalifica al calciatore Tedde Gabriele, reo soltanto di parole offensive e quindi non meritevole di quattro mesi di squalifica;

3) la riduzione della sanzione pecuniaria di €600,00”.

A fondamento di tali richieste, la società appellante deduceva che “il giudice di 2° Grado, constatando alcune palesi incoerenze nel supplemento di referto dell’arbitro, nonché, posizioni estremamente soggettive, che non hanno trovato poi concreto riscontro negli ulteriori documenti atti alla prova” avrebbe espresso “perplessità sui fatti accaduti e precisamente sulla dinamica e sull’entità delle conseguenze che hanno indotto l’arbitro a decretare la sospensione della gara, nel caso di quanto addebitato a Mazzanti Gianmarco e per quanto riguarda il Rosati Enrico è improbabile che un giovane di 14 anni, dall’esile corporatura possa aver dato una spinta così poderosa al direttore di gara tanto da farlo indietreggiare di cinque metri ed inoltre è soggettiva e personalissima la convinzione dell’arbitro quando parla di simulazione di un attacco di crampi del calciatore Arena”.

L’appello è inammissibile.

La società A.S.D. R11 Latina ha spedito il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di Secondo Grado, pubblicata nel Com. Uff. n. 54 del 28.6.2006, a mezzo raccomandata, il 6.7.2006, ovvero 8 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 2, C.G.S., il reclamo è inammissibile perché proposto oltre il termine di sette giorni sancito a pena di decadenza da detta norma.

Per questi motivi, la Commissione d'Appello Federale dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dell'A.S.D. R11 Latina di Latina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

.....

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 22 Luglio 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi